



COPIA

Verbale di deliberazione N. 25 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO AL SIGNOR S.M. DELLA P.F. 2054 IN C.C. POVO, TERRENO COLTIVATO AD ORTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TRENTO IN LOCALITA' "CASOTI"

L'anno **2021**, addì **27** del mese di **maggio** alle ore **18:00**, nella sede dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

preso atto che l'Azienda forestale Trento – Sopramonte gestisce, per conto dei due Enti consorziati, anche la p.f. 2054 in C.C. Povo estesa sulla superficie di 1.414 metri quadrati di proprietà del Comune di Trento in località "Casoti", di cui 650 metri quadrati coltivabili ad orto di famiglia;

esaminata la documentazione tecnica relativa alla consistenza e dislocazione della citata area coltivata ad orto, indicata nell'ortofoto in scala 1:700 (allegato A), che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

considerato che il pregresso rapporto contrattuale di concessione in uso del citato terreno, sottoscritto in data 01/01/2012 e acquisito agli atti con protocollo n. 138 del 17/01/2012, risulta risolto alla scadenza naturale dei termini;

atteso che allo scopo di mantenere in efficienza l'orto e contenere lo sviluppo di alberi ed arbusti presenti ai margini dell'appezzamento con tendenza ad espandersi nelle aree interne, la Commissione amministratrice dell'Azienda forestale ha stabilito di destinare nuovamente alla coltura agronomica la p.f. 2054 in C.C. Povo, e ha pertanto ritenuto di affidare la regolare coltivazione a soggetti terzi, da individuare tramite adeguati procedimenti ad evidenza pubblica;

rilevato che con nota di data 08/02/2021 acquisita agli atti con protocollo n. 217, l'Azienda forestale ha reso pubblico il confronto concorrenziale per la concessione in uso dei terreni coltivati ad orto di proprietà del Comune di Trento denominati "Casoti" e "Ziverana" in C.C. Povo, con i seguenti importi a base di gara (canone annuo) e termine di presentazione della documentazione di gara alle ore 12.00 di lunedì 08/03/2021:

- orto Casoti, mq 650, Euro 80,00;
- orto Ziverana, mq 1.100, Euro 130,00;

precisato che l'avviso di gara ha avuto evidenza pubblica mediante diffusione con le seguenti modalità di esposizione:

- all'Albo telematico dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte;
- all'Albo telematico del Comune di Trento;
- all'Albo e/o bacheche informative delle Circoscrizioni Povo e Villazzano del Comune di Trento;
- nel sito internet dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

visto il verbale delle operazioni di gara di data 26/03/2021 relativo al citato confronto concorrenziale, acquisito agli atti con protocollo n.565, e accertato che il signor Salvati Michelangelo ha presentato la migliore offerta per la coltivazione dell'orto denominato "Casoti" - p.f. 2054 in C.C. Povo, al canone annuo pari ad Euro 90,30;

ritenuto pertanto opportuno concedere al il signor Salvati Michelangelo la coltivazione del citato orto per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione, fino al 10/11/2026;

visto lo schema di contratto per la concessione in uso della superficie orticola denominata "Casoti" in C.C. Povo, nella versione allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato B);

atteso che la p.f. 2054 in C.C. Povo oggetto del presente provvedimento risulta gravata

da diritti di uso civico a favore della locale Comunità;

vista la Legge 16.06.1927, n. 1766 e il R.D. 26.02.1928, n. 332 in materia di riordinamento di usi civici;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 che aggiorna la disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico nella provincia di Trento;

considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della citata L.P. 6/2005, per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non è richiesta l'autorizzazione del Servizio provinciale competente in materia;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Trento n. 12/101 di data 11 giugno 2008, che autorizza l'Azienda Forestale alle sospensioni del diritto di uso civico connesse a concessioni d'uso di durata massima di nove anni e con contenuto pattizio compatibile con la natura e funzione dei beni, con la salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale ed in genere con gli scopi assegnati all'Azienda forestale medesima;

richiamata la L.P. 09/12/2015 n. 18, che in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 03/08/2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. N. 118/2011 e s.m., nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

premesso che la medesima L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. richiamata al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs 267/2000 e s.m. non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della L.P. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed int.;

- il CCPL 2016 – 2018 dd 01 ottobre 2018, Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale, sottoscritto in data 27 gennaio 2020;
- le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15.09.1999, n. 79 di data 30.08.2000, n. 37 di data 21.03.2001 e n. 13 di data 13.03.2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;
- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09.12.2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15.12.2003;
- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24.02.2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. Di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13.11.2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 4 di data 23.02.2021, immediatamente esecutiva, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- la deliberazione n. 11 di data 25.02.2021, immediatamente esecutiva, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, e ss.mm. ed int.;

ad unanimità dei voti espressi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di sospendere con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione di cui al successivo punto n. 3 e fino al 10/11/2026, il diritto di uso civico insistente sulla p.f. 2054 in C.C. Povo, orto ad uso familiare denominato "Casoti", come evidenziato nella ortofoto in scala 1:700 (allegato A), che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di concedere al signor Salvati Michelangelo la coltivazione del terreno di proprietà del Comune di Trento denominato e "Casoti" in C.C. Povo, della superficie pari a 1.414 metri quadrati, di cui 650 metri quadrati coltivabili ad orto di famiglia 23.997 metri quadrati, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della concessione e fino al 10/11/2026 al canone annuo pari ad Euro 90,30;
3. di approvare il relativo schema di concessione per la concessione in uso della superficie orticola denominata "Casoti" in C.C. Povo, nella versione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato B);
4. di dare atto che il contratto sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse

pubblico;

5. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto provvederà il Direttore dell'Azienda forestale o suo Sostituto;
6. di destinare le somme introitate per l'affittanza al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della Comunità di Villazzano e Povo, ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Fausto Degasperi

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 01/06/2021 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

ALLEGATO A.pdf
ALLEGATO B.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì,

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher